

CRISI D'IMPRESA

La Formazione delle classi e l'ordine legale delle cause di prelazione nel concordato semplificato

di Paola Barisone

Master di specializzazione

I diversi strumenti di ristrutturazione per la gestione della crisi di impresa

Scopri di più

Il **Tribunale di Ferrara, con una pronuncia del 25 marzo 2025**, ha ribadito che, nel concordato semplificato, a causa della sua natura meramente liquidatoria, l'attivo deve essere distribuito **secondo l'ordine legale delle cause di prelazione**.

Risulta, pertanto, inammissibile la proposta che prevede **il pagamento *pro quota* di tutti i creditori privilegiati** (esclusi i lavoratori), senza rispettare la **graduazione tra i diversi gradi di privilegio**.

Con la conseguenza che la **formazione di un'unica classe comprendente creditori privilegiati**, con differente grado di prelazione, risulta illegittima, **quando non vi è capienza per soddisfare integralmente tutti i crediti**.

Premessa

Il **concordato semplificato** è uno strumento previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Codice), destinato a **risolvere situazioni di crisi aziendale tramite la liquidazione del patrimonio**. In particolare, è **finalizzato a liquidare l'azienda** a seguito dell'infruttuosità del percorso di **composizione negoziata**.

Difatti, **rappresenta il possibile esito della composizione negoziata**, nel senso che la **domanda di omologa di concordato semplificato** può essere presentata quando l'imprenditore ha avviato l'*iter* per la composizione negoziata della crisi e nel corso della stessa abbia **condotto serie trattative con i creditori**, al cui esito non si siano, però, **rivelate praticabili una delle tre soluzioni**, di cui all'[articolo 23, comma 1, Codice](#).

Inoltre, lo **svolgimento delle trattative**, come rappresentato **dall'Esperto nella propria relazione finale**, deve essere improntato al rispetto delle **regole di correttezza e buona fede da parte del**

debitore.

Il Codice dedica esclusivamente due articoli al concordato semplificato e precisamente il [25-sexies](#) ed il [25-septies](#), il primo intitolato “*concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio*” ed il secondo “*disciplina per la liquidazione del patrimonio*”.

Il fine della procedura è la liquidazione del patrimonio dell'impresa per soddisfare tutti i creditori sociali.

Lo strumento si caratterizza per una **semplificazione della procedura rispetto al concordato preventivo**, con vantaggi in **termini di tempistiche e di riduzione dei costi della procedura**, non richiedendo, peraltro, il **voto dei creditori per l'approvazione della proposta**.

Secondo il disposto dell'[articolo 25-sexies, comma 5, Codice](#), il Tribunale omologa il concordato semplificato quando, oltre alla regolarità del contraddittorio e del procedimento, **accerta:**

- la fattibilità del piano di liquidazione;
- con riguardo alle modalità distributive dell'attivo, il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione;
- l'assenza di pregiudizialità in confronto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
- la previsione che venga assicurata un'utilità a ciascun creditore.

In ultimo, il piano di liquidazione può altresì prevedere la **continuazione dell'attività aziendale ma esclusivamente in via indiretta** attraverso la **cessione dell'intera azienda o di rami della medesima**.

La pronuncia del Tribunale di Ferrara

Con un'interessante pronuncia, il Tribunale di Ferrara, il 25 marzo 2025, rigettava una proposta di concordato semplificato che prevedeva il pagamento pro quota di tutti i creditori privilegiati (esclusi i lavoratori), senza rispettare l'ordine delle cause legali di prelazione, in quanto la distribuzione proposta non rispettava la graduazione tra i diversi gradi di privilegio, violando la regola della *absolute priority rule* (APR).

Il giudice statuiva in particolare che: “*giòva trattare la questione della regola distributiva nel CIS, che è quella della priorità assoluta (absolute priority rule-APR), la quale non consente la soddisfazione del creditore di grado successivo qualora non sia stato integralmente soddisfatto quello di grado precedente; ove tale regola si riferisce alle risorse finanziarie provenienti dal patrimonio assoggettato al concorso e non a quelle rivenienti da apporti di terzi estranei al patrimonio del-debitore (lac.d. finanza esterna)*”.

Pertanto, la distribuzione dell'attivo, nel concordato semplificato, deve seguire **rigorosamente l'ordine legale delle cause di prelazione**, consentendo tuttavia, il [comma 1 dell'articolo 25-sexies](#), l'applicazione dell'[articolo 84, comma 5, Codice](#), con la sola esclusione degli **apporti esterni che possono essere distribuiti** anche in deroga all'[articolo 2741, cod. civ.](#)

Di conseguenza, in materia di concordato semplificato, è **inammissibile la proposta che preveda il pagamento alla medesima percentuale di tutti i creditori privilegiati successivi ai lavoratori senza alcun riguardo al loro grado**, essendo necessario - per contro - **rispettare l'ordine delle cause di prelazione, prevedendo il pagamento prima dei creditori assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, comma 1, cod. civ., e, solo in caso di residuo attivo, di quelli assistiti da privilegio di grado ulteriore.**

Nel concordato semplificato difatti il **debitore non può fruire di alcun criterio di distribuzione dell'attivo alternativo al rigoroso rispetto delle cause di prelazione, attesa la natura liquidatoria dello strumento e salva l'applicazione dell'articolo 84, comma 5, Codice, richiamato al comma 1 dell'articolo 25-sexies, Codice.**

Nel caso esaminato dal Tribunale di Ferrara, il rispetto della regola dell'absolute priority rule, tenuto conto degli assets attivi da liquidare, avrebbe comportato la possibilità di soddisfare i privilegiati solo fino al n. 2 dell'articolo 2751-bis, cod. civ., e, quindi, la mancata percorribilità della via concordataria semplificata, che impone, la soddisfazione in misura non simbolica di ciascun creditore, compresi i chirografari.

Ulteriore censura operata dal Tribunale è riferita alla **modalità di formazione delle classi, non essendo possibile creare una classe che raggruppi creditori aventi grado di prelazione diverso** posto che, dovendosi rispettare necessariamente la **graduazione dei crediti e non essendovi capienza per tutti i creditori privilegiati**, il trattamento necessariamente differenziato avrebbe imposto la formazione di classi distinte nel rispetto dell'ordine delle **cause legittime di prelazione.**

Pertanto, come statuito dal Tribunale nella pronuncia in esame, la formazione di un'unica classe comprendente creditori privilegiati con differente grado di prelazione risulterebbe illegittima quando non vi sia capienza per soddisfare integralmente tutti i crediti.

Di conseguenza, sulla base del principio normativo, **nel concordato semplificato, la regola distributiva è quella della priorità assoluta (absolute priority rule - APR)** che non consente la soddisfazione del creditore di grado successivo qualora non sia stato integralmente soddisfatto quello di grado poizore, ove tale regola si riferisce alle risorse finanziarie provenienti dal **patrimonio assoggettato al concorso e non a quelle rivenienti da apporti di terzi estranei al patrimonio del debitore** (ovverosia la c.d. finanza esterna). Resta comunque salva l'applicazione della regola, di cui all'[articolo 84, comma 5, Codice](#), come richiamato dal [comma 1 dell'articolo 25-sexies, Codice](#).